



COLDIRETTI

CAMERA DEI DEPUTATI

XIII Commissione Permanente

(Agricoltura)

Audizione

AC 746

Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari
contenenti proteine vegetali

21 marzo 2023



La presente proposta di legge, nella misura in cui intende tutelare il patrimonio zootecnico nazionale ed assicurare il diritto alla corretta informazione dei consumatori, risponde alla necessità – che si condivide ampiamente – di regolare la diffusione di prodotti alimentari di origine vegetale etichettati con la denominazione *carne* ed altre diciture usualmente impiegate per prodotti non contenenti l'alimento di origine animale (tra le molte, *hamburger*).

Sapere cosa si mangia produce la necessità di regole che informano il consumatore sull'acquisizione di pratiche corrette dopo aver osservato specifiche modalità organizzative dell'intero percorso degli alimenti *dal campo alla tavola*.

Indagare il tema dell'informazione è, pertanto, fondamentale nella difesa della libertà di scelta del consumatore ai fini del perseguimento del grado di consapevolezza adeguato a rendere le decisioni di acquisto conformi agli obiettivi indicati dal codice del consumo (art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

La sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, C-422/16, in tema di denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione di alimenti vegetali, nel vietare l'impiego delle diciture riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari, ha inteso perseguire il duplice obiettivo di garantire ai produttori condizioni di concorrenza non falsate e ai consumatori alimenti aventi le medesime caratteristiche di qualità.

Il precedente giurisprudenziale potrebbe rappresentare l'aggancio per una interpretazione adeguatrice delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169 del 2011 *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*, nella parte in cui rimandano (art. 2, lett. f), per le definizioni di carne, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, prodotti della pesca e prodotti a base di carne, a quelle contenute nel reg. (CE) n. 853 del 2004 *che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale* (punti da 1.1. a 1.8).

Pur non essendo richiamate le ulteriori designazioni impiegate usualmente per i prodotti e le preparazioni a base di carne, quali bistecca, salsiccia o il già citato hamburger, occorre, tuttavia, considerare quanto stabilito dall'articolo 7 del reg. (UE) n. 1169 del 2011 sulle pratiche leali di informazione, che vieta informazioni che possano indurre in errore i consumatori, in particolare, sulle caratteristiche dell'alimento.



Si tratta di un percorso argomentativo che si sarebbe potuto sostenere anche in sede europea mentre il Parlamento europeo ha deciso di votare contro gli emendamenti che proponevano la riserva dei nomi tradizionalmente riferiti ad alimenti di origine animale.

D'altra parte, la necessità di definire in termini normativi le modalità d'impiego delle denominazioni associate ai prodotti a base di carne, è stata manifestata dal legislatore francese con il decreto n. 2022-947 del 29 giugno 2022 *relativo all'uso di alcune denominazioni utilizzate per designare alimenti contenenti proteine vegetali* la cui esecuzione è stata sospesa dal Consiglio di Stato in relazione ad alcune terminologie specifiche impiegate e non sufficientemente motivate.

Queste sono le ragioni per le quali l'iniziativa legislativa in commento risulti opportuna e tempestiva.

Occorre, in sostanza, rafforzare il tessuto normativo assicurando che la legittimità dell'intervento sia affidata al buon esito della procedura di notifica, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 39 del reg. (UE) n. 1169 del 2011 e assicurando la consultazione dei cittadini ai sensi dell'art. 3 del regolamento citato. Si rammenta, d'altra parte, che la stessa procedura è stata seguita con successo per i decreti nazionali sull'origine per i prodotti lattiero-caseari, la passata di pomodoro, le carni suine trasformate, il riso e la pasta.

Inoltre, ragioni di opportunità conducono ad auspicare una *revisione* della modalità applicativa del principio del mutuo riconoscimento – che consente la circolazione dei prodotti in base alle regole (diverse) del Paese di provenienza – attraverso il ricorso all'ipotesi derogatoria disposta dall'art. 17 del reg. UE n. 1169 che consente, in casi eccezionali, di vietare l'impiego, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione dell'alimento impiegata nello Stato membro di produzione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione sia talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione che non sia possibile garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta ai consumatori.

Alla luce di tale previsione, ad esempio, si dovrebbe vietare, tra l'altro, la commercializzazione di proteine artificiali ottenute con tecniche di ingegneria cellulare trattandosi di prodotti totalmente diversi da quelli ottenuti con metodi ed ingredienti tradizionali.

Si formulano, pertanto, le seguenti proposte emendative:



All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: *“c-bis) «denominazione usuale»: una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni”*.

All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *«2. La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva»*.

All'articolo 6, dopo le parole «a condizione che» il periodo è sostituito dal seguente: *«la denominazione dell'alimento impiegata nel Paese di produzione non sia tale da indurre in errore il consumatore del Paese di commercializzazione sulle effettive caratteristiche del prodotto»*.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: *«6-bis. (Denominazione delle categorie di alimenti di origine animale)*.

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definite, per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 39 del reg. n. 1169 del 2011 le categorie specifiche di alimenti di origine animale per le quali è riservata la denominazione legale di carne e le altre denominazioni associate usualmente dai consumatori agli alimenti di origine animale.

2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare le denominazioni associate usualmente dai consumatori agli alimenti di origine animale nonché a valutare in quale misura sia percepito come ingannevole l'impiego di una denominazione legale o usualmente associata agli alimenti di origine animale qualora sia impiegata anche per designare alimenti di origine vegetale.



I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».